

REGIONE TOSCANA

Segretariato generale del Consiglio regionale
Settore Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo.
Assistenza generale al Corecom

CAPITOLATO DESCRITTIVO PRESTAZIONALE RELATIVO AL SERVIZIO DI:

Monitoraggio delle trasmissioni delle emittenti televisive locali in materia di “obblighi di programmazione”, “pubblicità”, “garanzie dell’utenza” e “pluralismo politico-sociale”, servizio di monitoraggio sulla rappresentazione della sicurezza stradale e monitoraggio sul pluralismo politico-istituzionale e socio-culturale dei servizi d’informazione della testata Rai regionale della Toscana riferiti alle annualità 2019, 2020 e 2021.

CIG 77453397EF

Art. 1 - Oggetto del servizio

Il presente capitolato si riferisce a:

- 1) Monitoraggio, oggetto di delega Agcom, su "Obblighi di programmazione", "Pubblicità", "Garanzie dell'utenza (Tutela dei minori)" e "Pluralismo politico-sociale";
- 2) Monitoraggio sulla rappresentazione della sicurezza stradale;
- 3) Monitoraggio sul pluralismo politico-istituzionale e socio-culturale dei servizi d'informazione della testata Rai regionale della Toscana.

I primi due monitoraggi saranno svolti sulla programmazione h24 di 36 emittenti televisive locali della Toscana, per 7 giorni, per un totale di 6.048 ore nel triennio. Le suddette 36 emittenti sono così suddivise: 12 emittenti per l'anno 2019, 12 per l'anno 2020, 12 per l'anno 2021.

Il terzo monitoraggio riguarderà solamente l'area del pluralismo politico-istituzionale e socio-culturale, per 8 settimane (in due periodi di 4 settimane distinti dell'anno) in ciascun anno (2019, 2020, 2021), per le seguenti edizioni:

- tutte le edizioni giornaliere del TGR Rai Toscana (14.00, 19.30, Notte) per un totale di circa 5 ore e 15 minuti a settimana;
- tutte le edizioni di Buongiorno Regione (30 minuti dal lunedì al venerdì) per un totale di circa 2 ore e 30 minuti a settimana.

In questo caso, dunque, il monitoraggio riguarderà un totale di circa 186 ore complessive nel triennio, sulla sola area del pluralismo politico-istituzionale e socio-culturale.

Il materiale video, oggetto dei monitoraggi, verrà fornito dal Corecom e dovrà essere riconsegnato a conclusione dei lavori.

Art. 2 –Durata del contratto

Il contratto ha una durata di 36 mesi decorrenti dalla data di stipula.

Il Consiglio regionale si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 24 mesi. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

Art. 3 – Finalità, caratteristiche e risultati dei servizi di monitoraggio

Art. 3.1 – Monitoraggio, oggetto di delega Agcom, su "Obblighi di programmazione", "Pubblicità", "Garanzie dell'utenza (Tutela dei minori)" e "Pluralismo politico-sociale"

La finalità del presente monitoraggio è la verifica del rispetto della normativa in materia di "Obblighi di programmazione", "Pubblicità", "Garanzie dell'utenza (Tutela dei minori)" e "Pluralismo politico-sociale", come indicato nel *Manuale di procedure operative* (da integrare con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 44/2010, dalla delibera Agcom n. 353/11/CONS, dal Compendio di procedure operative per l'attività di monitoraggio e vigilanza sulle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale e da eventuali successive modifiche che dovessero intervenire) dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per le attività di vigilanza sulle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale e nelle relative schede di rilevazione, che costituiscono parte integrante del presente capitolato. Tale documentazione è disponibile all'indirizzo:

http://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/CORECOM/documenti/MANUALE_PROCEDURE_OPERATIVE.pdf

Il servizio prevede la realizzazione delle seguenti attività:

- analisi dei materiali consegnati e compilazione delle schede presenti nel suddetto Manuale;
- creazione e implementazione di una banca dati con i dati ricavati dall'analisi e rispondente alla struttura delle schede;

- produzione di report sintetici per ciascuna emittente e per ciascuna delle quattro aree di analisi, con evidenziazione delle presunte violazioni riscontrate e scansione concreta dei palinsesti.

Per quanto riguarda l'area "**Obblighi di programmazione**", si rimanda a quanto stabilito nel Capitolo 4 del Manuale e alla compilazione delle relative schede.

Per quanto riguarda l'area "**Pubblicità**", si rimanda a quanto stabilito nel Capitolo 6 del Manuale e alla compilazione delle relative schede.

Per quanto riguarda l'area "**Garanzie dell'utenza**" (**Tutela dei minori**), si rimanda a quanto stabilito nel Capitolo 5 del Manuale e alla compilazione delle relative schede.

Per quanto riguarda l'area "**Pluralismo politico-sociale**", si rimanda integralmente a quanto stabilito nel Capitolo 9 del Manuale e alla compilazione delle relative schede.

I risultati del monitoraggio dovranno essere memorizzati in una banca dati interrogabile, contenente le schede compilate e i report di dati aggregati, organizzata in sezioni interoperabili fra loro che consentano la gestione e la consultazione di tutti i dati elementari rilevati, attraverso un applicativo che possa consentire anche l'esportazione dei dati in ambiente M.S. Office e Adobe Acrobat. L'interfaccia dovrà essere organizzata in modo da permettere, in maniera intuitiva, di effettuare interrogazioni su tutti i campi del database e di poter utilizzare i dati rilevati sia a livello disaggregato, sia a livello aggregato per emittente o per area tematica.

Per ogni emittente dovrà essere anche fornita una scheda riepilogativa con l'indicazione del tipo e del numero di violazioni, oltre ad informazioni riepilogative di carattere generale ed all'indicazione del numero di violazioni per area tematica.

Ogni modifica, integrazione, abrogazione della normativa di riferimento, che dovesse intervenire in itinere, dovrà essere considerata ai fini del monitoraggio.

Art. 3.2 – Monitoraggio sulla sicurezza stradale

La legge regionale 11 maggio 2011 n. 19 (Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana), all'art. 3 prevede che il Corecom svolga un monitoraggio finalizzato a verificare nella programmazione delle emittenti locali, in particolare nei prodotti dedicati all'utenza giovanile, la sussistenza o meno di contenuti non conformi o contrastanti con la diffusione di una reale cultura della sicurezza stradale. Nello svolgimento del monitoraggio sulla programmazione delle emittenti oggetto del presente capitolato, la società aggiudicataria dovrà segnalare al Corecom, in report distinti, la presenza di contenuti riguardanti il tema della sicurezza stradale all'interno di servizi giornalistici, approfondimenti, fiction, e tutto il resto della programmazione, in particolare per quanto riguarda l'eventuale diffusione di modelli negativi e comportamenti che mettano a rischio l'incolumità personale e altrui o particolarmente positivi nella trattazione del tema. Ciascuna segnalazione dovrà indicare, oltre ai dati utili all'identificazione del contenuto (emittente, data e ora di messa in onda), una sua breve sintesi e un'analisi degli elementi considerati o meno contrastanti con una corretta diffusione di una reale cultura della sicurezza stradale.

Per ciascun anno dovrà essere presentata una relazione descrittiva, completa di bibliografia in materia, comparazioni con altri casi di studio, sulla completa rappresentazione del tema nell'emittenza televisiva locale.

Art. 3.3 - Monitoraggio sul pluralismo politico-istituzionale e socio-culturale dei servizi d'informazione della testata Rai regionale della Toscana.

Come indicato nelle Linee Guida operative per la predisposizione del campione di emittenti televisive locali da sottoporre all'attività di monitoraggio il Corecom svolge il monitoraggio su tutte le edizioni giornaliere del TGR per un periodo di almeno un mese ai fini di una compiuta ed effettiva verifica del pluralismo.

Nello specifico, il Corecom della Toscana ha deciso di programmare sulle tre edizioni giornaliere del TGR Toscana e sulle edizioni di Buongiorno Regione un monitoraggio di 8 settimane per ciascun anno, divise in due periodi distinti di 4 settimane (uno dei due periodi durante le eventuali campagne elettorali).

Relativamente alla metodologia, nello specifico si dovrà procedere alla rilevazione dei seguenti elementi:

1. dati "anagrafici" del Tg (data di messa in onda, orario di inizio, orario di fine, durata - comprensiva delle sigle - eventuali interruzioni pubblicitarie e indicazione dell'edizione);
2. all'interno di ciascuna edizione del Tg dovranno essere rilevate tutte le notizie, registrandone i tempi di inizio e fine, l'indicazione del luogo dell'evento, unitamente ad una sintetica descrizione. Per ogni notizia sarà individuato l'argomento o gli argomenti trattati, classificandoli secondo le Macrocategorie e le corrispondenti Microcategorie indicate dalle linee guida Agcom;
3. relativamente ai soggetti, verranno rilevati tutti i soggetti individuali e collettivi citati nella notizia, cioè sia coloro i quali parlano in prima persona, sia i soggetti di cui si parla, registrando:
 - nome e cognome, per i soggetti fisici. Per i soggetti non fisici, il nome dell'Istituzione (Governò, Regione, Consiglio Regionale, Comune, etc.), ovvero dell'associazione, ovvero del sindacato, etc.;
 - genere (ovviamente per i soggetti fisici);
 - tempi televisivi dedicati. In particolare, il tempo di parola (ovverossia, com'è noto, quello direttamente gestito dal soggetto in voce), il tempo di notizia (ovverossia, com'è noto, il tempo dedicato dal giornalista ad un soggetto) e il tempo di antenna (ovverossia, com'è noto, il tempo dato dalla somma del tempo di notizia e del tempo di parola); tempo di argomento in relazione ad un soggetto;
 - macrocategoria e micro categoria di appartenenza, indicate dalle linee guida Agcom;
 - eventuale partito politico di appartenenza. Ai fini dell'attribuzione partitica dei singoli esponenti politici farà fede l'imputazione dell'emittente, salvo verifica dei casi dubbi. Nel caso di soggetti che al momento del servizio/intervista non ricoprono più la carica attribuita, sarà loro assegnato il ruolo ricoperto al momento del visionamento.

Per la rilevazione dei tempi relativi ad esponenti politici con cariche istituzionali, si adatterà il criterio, ben noto a tutti i Corecom ed applicato da Agcom nelle rilevazioni sulle emittenti nazionali:

- a. nel caso in cui l'esponente politico con cariche istituzionali partecipi a manifestazioni di partito o intervenga in veste di soggetto politico, viene rilevato come esponente di partito;
- b. se l'esponente politico interviene nella sua veste istituzionale, viene rilevato come soggetto istituzionale (e quindi non gli viene attribuito nessun partito).

Per il monitoraggio svolto in periodo non elettorale dovrà essere consegnato un report conclusivo contenente le informazioni relative alle 4 settimane analizzate. Diversamente, per il monitoraggio svolto in periodo elettorale dovrà essere presentato un report per ciascuna settimana entro il mercoledì successivo, con l'evidenza degli eventuali squilibri informativi registrati.

Art. 4 – Corrispettivo contrattuale e costi della sicurezza

L'importo complessivo presunto del servizio in oggetto a base di gara è pari ad Euro 66.080,00 oltre IVA di cui:

- Euro 35.400,00 quale importo a base di gara
- Euro 7.080,00 quale importo massimo, pari al 20% dell'importo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016
- Euro 23.600,00 in caso di rinnovo per n. 24 mesi.

Per l'espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e pertanto non risulta necessario prevedere

la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008.

Art. 5–Termini e modalità di esecuzione del servizio

Le registrazioni del trasmesso delle 12 emittenti ai fini dei primi due monitoraggi verranno consegnate in 4 scaglioni relativi a 3 emittenti. Gli invii delle registrazioni, da parte del Corecom, saranno fatti ad almeno 1 mese di distanza l'uno dall'altro.

Le registrazioni del trasmesso del TGR Rai Toscana e di Buongiorno Regione saranno direttamente visionabili dall'aggiudicatario sul sito web istituzionale della testata.

I termini di esecuzione del servizio decorrono dalla data di consegna, da parte del Corecom, del materiale video oggetto di monitoraggio ed i risultati del monitoraggio, relativamente ad "obblighi di programmazione", "pubblicità", "garanzie dell'utenza" e "pluralismo politico-sociale" devono essere consegnati al Corecom entro 20 giorni consecutivi dalla consegna dei materiali riferiti a ciascun scaglione.

Il report relativo al monitoraggio sulla rappresentazione della sicurezza stradale dovrà essere consegnato entro 60 giorni consecutivi dalla consegna dell'ultimo scaglione di emittenti.

Il report relativo alle 4 settimane del TGR Toscana e Buongiorno Regione nel periodo fuori dalla campagna elettorale dovrà essere consegnato entro 30 giorni dalla data di messa in onda dell'ultimo notiziario.

I report relativi a ciascuna delle 4 settimane del TGR Toscana e Buongiorno Regione nel periodo di campagna elettorale dovranno essere consegnati entro il mercoledì successivo a ciascuna settimana.

La società dovrà garantire assistenza nei successivi 6 mesi dall'ultimo report consegnato per eventuali chiarimenti e/o integrazioni dovuti alla verifica e al controllo, da parte del Corecom, dei risultati del monitoraggio.

Per l'eventuale sospensione dell'esecuzione della prestazione da parte dell'Amministrazione si applica l'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare le prestazioni nei termini fissati può richiederne la proroga ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 6 - Aumento o diminuzione dell'appalto

In corso di esecuzione del contratto, il Consiglio regionale si riserva la possibilità di richiedere, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste nel contratto originario.

Il quinto dell'importo contrattuale sarà calcolato sulla base dei singoli prezzi offerti per ciascuna tipologia di monitoraggio.

Art. 7 - Modalità di controllo della regolare esecuzione

Ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di conformità, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di affidamento.

Il Responsabile del procedimento effettua la verifica di conformità al fine di accertare che la relativa prestazione sia stata effettuata, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nel presente documento e negli altri documenti ivi richiamati e all'ultimazione delle prestazioni rilascia il Certificato di regolare esecuzione non oltre tre mesi dal termine in cui devono essere completate le prestazioni come indicate nel presente documento.

Art. 8 – Penali

L'operatore economico è soggetto a penalità quando effettua in ritardo le prestazioni di cui al presente appalto rispetto ai termini indicati all'art. 5 del presente capitolato.

Per il ritardo nell'esecuzione della prestazione è applicata una penale euro 30,00 al giorno fino al 10° giorno di ritardo.

Dal 11° al 20° giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione è applicata una penale pari a euro 50,00 al giorno.

Dal 21° al 30° giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione è applicata una penale pari a euro 10,00 al giorno.

Se il ritardo persiste oltre il trentesimo giorno la mancata esecuzione della prestazione verrà considerata grave inadempimento.

Per ogni altra violazione o esecuzione delle prestazioni non conforme a quanto previsto nel capitolato descrittivo prestazionale è applicata una penale di € 100,00 per ciascun evento.

Il Consiglio regionale, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione del contratto idonee all'applicazione delle penali, provvede a contestare per iscritto, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), le inadempienze riscontrate con l'indicazione della relativa penale da applicare, con l'obbligo da parte dell'Aggiudicatario di presentare entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.

Nel caso in cui l'Aggiudicatario non risponda o non dimostri che l'inadempimento non è imputabile allo stesso, il Consiglio regionale applicherà le penali nella misura sopra riportata a decorrere dalla data di inadempimento e fino all'avvenuta esecuzione della relativa prestazione.

Gli importi delle penali saranno trattenuti sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento o, solo in assenza di queste, sulla cauzione definitiva, che dovrà essere reintegrata senza bisogno di ulteriore diffida.

Nel caso in cui il Consiglio regionale accerti l'esistenza e la validità della motivazione della controdeduzione presentata dall'Aggiudicatario, non procederà con l'applicazione delle penali e disporrà un nuovo termine per l'esecuzione della prestazione oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto darà luogo all'applicazione delle penali.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Consiglio regionale a ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto di richiedere il risarcimento del maggior danno.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale, il Consiglio regionale, su proposta del responsabile del procedimento, dispone la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

In caso di risoluzione, il Consiglio regionale procederà all'escussione in tutto o in parte della cauzione definitiva, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte dell'Aggiudicatario, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, il Consiglio regionale procede ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il Consiglio regionale procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile:

- nei casi di cui all'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016;
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica;
- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;

- in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società compreso quelli del subappaltatore;
- in caso di violazione dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n.165/01 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door);
- qualora l'importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

In caso di risoluzione del contratto ai sensi dei precedenti commi del presente articolo:

- - resta ferma l'ulteriore disciplina dettata dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016;
- - il Consiglio regionale procederà all'escussione in tutto o in parte della cauzione definitiva, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni ad un nuovo affidamento.

Art. 9 – Corrispettivo, fatturazione e pagamento

Il corrispettivo contrattuale è determinato dall'offerta economica dell'affidatario ed è comprensivo di tutte le spese connesse alle prestazioni richieste nel presente documento.

L'importo contrattuale di cui al precedente art. 3 sarà corrisposto alle seguenti scadenze:

- Un terzo alla consegna dei risultati dei monitoraggi riferiti all'anno 2019;
- Un terzo alla consegna dei risultati dei monitoraggi riferiti all'anno 2020;
- Un terzo alla consegna dei risultati dei monitoraggi riferiti all'anno 2021;

La fattura dovrà essere intestata a REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale - Via Cavour n. 4 – 50129 FIRENZE e deve essere trasmessa, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n.55/2013.

Per le finalità di cui sopra si comunica che il CUU Codice Univoco Ufficio del Consiglio Regionale della Toscana al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche per ciascun contratto in essere è il seguente: WJLHMA.

Oltre al "Codice Univoco Ufficio" che deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, nella fattura dovrà essere indicato anche il Codice Identificativo Gara CIG 77453397EF. Inoltre, per effetto della L. 190/2014, che dispone l'applicazione del regime dello "Split payment", l'affidatario nel tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo "Esigibilità IVA" la lettera "S" (Scissione pagamenti).

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13.8.2010, relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari, il pagamento sarà effettuato esclusivamente su conto corrente bancario o postale appositamente dedicato anche in via non esclusiva. L'affidatario dovrà pertanto comunicare all'Amministrazione il suddetto conto corrente dedicato.

Art. 10 – Diritti sul materiale

Tutti i materiali, documenti, studi, ricerche ed elaborati prodotti durante ed al termine del presente servizio di rilevazione, sono di proprietà del Corecom il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, utilizzarli senza che l'affidatario possa sollevare eccezioni di sorta o pretendere compensi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente capitolato. E' precluso al soggetto affidatario divulgare a terzi informazioni, dati, notizie o documenti messi a disposizione dell'Amministrazione o reperiti tramite essa durante l'esecuzione del monitoraggio o comunque in relazione ad esso.

Art. 11 Estensione degli obblighi del codice di comportamento dei dipendenti pubblici

L'affidatario, in ottemperanza dell'articolo 2 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana-Consiglio regionale approvato con Delibera dell'Ufficio di presidenza n. 7 del 2014, quale parte integrante del contratto, sebbene non allegato allo stesso, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compreso

quelli del Subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

L'aggiudicatario, ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti della Regione Toscana-Consiglio regionale, si impegna a trasmetterne copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo.

Art. 12 – Osservanza leggi e disposizioni

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute:

- nel D.Lgs. 50/2016 "Codice dei Contratti pubblici";
- nella L.R. 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro" e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;
- le norme contenute nel regolamento del Consiglio regionale 24 aprile 2013, n. 20 "Regolamento interno di amministrazione e contabilità".